

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale



Protocollo in data DELIBERA CC con N. 48 13.12.2017
FORNITO DA N. 7 FACCIATE

Stampato il giorno 08.01.2018

Firma IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Pucciano

CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48 Reg. Delib.

N. ____ Reg. Pubblic.

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione delle aliquote per l'anno 2018.

L'anno Duemiladiassette addì Tredici del mese di Dicembre alle ore 21:15, presso i locali dell'Auditorium comunale sito in via alla Massa ad Albisola Superiore, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta straordinaria pubblica.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano:

Presenti

Assenti

ORSI FRANCO
SAETTONI ANTONIO
OTTONELLO LUCA
FRASSON GIORGIO
BACCINO MARINO
BRIZZO SARA
CELLO SERENA
GAMBETTA ROBERTO
ROLANDI GIOVANNA
SPRIO CALOGERO
VEZZOLLA MARIA
FRECCERO NADIA

CLEMENTE SALVATORE
GARBARINI MAURIZIO
VIGO MARCO
TESSORE FRANCO
FASSONE ENRICO

Partecipa il Segretario Generale PUCCIANO Dr. Giovanni. Sono assenti giustificati: CLEMENTE SALVATORE, GARBARINI MAURIZIO, FASSONE ENRICO. Il Dott. Franco ORSI - Sindaco - assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto.



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

Il Sindaco illustra la pratica in oggetto in forma congiunta ai punti nn. 6, 8, 9, 10 all'ordine del giorno.

Intervengono alla discussione congiunta i Consiglieri Vezzolla Maria e Cello Serena.

Replica il Sindaco.

Il resoconto di quanto sopra è riportato nel supporto di registrazione integralmente trascritto nel verbale di questa stessa seduta a cui si rinvia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita e disciplinata l'imposta municipale propria;

VISTI altresì: il Decreto Legge 2 marzo 2012 n.16 coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n.44; la legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità per l'anno 2013) e ogni s.m.l.; il D.L. 54/2013, il D.L. 102/2013; il D.L. 133/2013; la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014);

DATO ATTO che, a norma dell'art. 1 comma 707 lettera a) della Legge di stabilità per l'anno 2014, l'imposta municipale propria cessa di essere applicata in forma sperimentale;

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTO il disegno della legge di bilancio 2018 (DDL 2960 del 30/10/2017) conferma, anche per l'anno 2018, la maggiorazione della TASI già disposta per il 2016 e, proroga al 2018 la sospensione delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite agli enti territoriali ad esclusione della TARI;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 28/09/2012 e



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

modificato con successive deliberazioni n. 13 del 06/05/2013, n. 42 del 10/07/2014, n. 8 del 25/05/2015, n. 13 del 28/04/2016;

VISTI i commi 6, 7, 9 e 10 dell'articolo 13, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, i quali dispongono che i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare le aliquote di base previste dallo Stato nonché modificare l'importo della detrazione e disporre l'assimilazione ad abitazione principale per le fattispecie ivi individuate;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 12/12/2016, esecutiva, con cui sono state approvate le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2017;

VISTO l'articolo 1 comma 677 della Legge n. 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO che con l'articolo 1 comma 10 lett. b) e c) della L. 208/2015 vengono abrogati i trattamenti di favore riferiti ai terreni agricoli, in relazione alle disposizioni di cui al successivo comma 13 che prevede una revisione complessiva della tassazione sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 (quindi con esclusione dei terreni ubicati in Comuni montani) oltre all'esenzione per i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

ATTESO che il Comune di Albisola Superiore in base alla Circolare suddetta risulta essere "Montano", con la conseguenza che a far data dal 2016 i terreni agricoli godono di esenzione dall'imposta a prescindere dalla loro utilizzazione;

RILEVATO che il legislatore, con l'art. 1 comma 26 della L. 208/2015, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per l'anno 2016 ha sospeso l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, così come confermato



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

dalla Legge di stabilità per l'anno 2017 (Legge 232 del 11/12/2016) e dal DDL 2960 del 30/10/2017 relativo alla Legge di stabilità 2018;

RITENUTO necessario specificare di seguito in modo puntuale le fattispecie ritenute soggette alle varie aliquote, in ossequio alla trasparenza amministrativa, al fine di semplificare l'applicazione del tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali dubbi interpretativi;

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 "*T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*", modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n. 228/2012, e poi dal D.Lgs. 126/2014 art. 74, comma 35 lettera b), in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno;

PRESO ATTO che la presente pratica è stata esaminata dalle Commissioni Consiliari congiunte nella seduta del 05.12.2017;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente espressi dal Dirigente responsabile del Servizio Tributi e del Settore Risorse Finanziarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con n. 8 voti favorevoli e 4 astenuti (Sprio Calogero, Vezzolla Maria, Baccino Marino, Cello Serena) espressi ai sensi di legge dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) Per le motivazioni in narrativa espresse, determinare le **aliquote e le relative detrazioni** dell'Imposta Municipale Propria per l'anno **2018**, così di seguito:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate, iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,35%	200 euro
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, a norma dell'art. 7 del Regolamento Comunale e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente	0,40%	200 euro



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
all'unità ad uso abitativo)		
Immobili iscritti nella categoria A (esclusa A/10) concessi in uso gratuito ai parenti di primo grado (genitori/figli) che vi stabiliscano la residenza e la dimora abituale, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle cat. catastali C/2, C/6 e C/7	0,86%	
Immobili iscritti nella categoria A (esclusa A/10) concessi in locazione con contratto registrato avente durata non inferiore a mesi otto, oppure con uno o più contratti aventi durata complessiva non inferiore a mesi otto nel corso dell'anno e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle cat. catastali C/2, C/6 e C/7	0,86%	
Immobili iscritti nella categoria A/10 (uffici)	1,06%	
Immobili iscritti nella categoria A (esclusa A/10) tenuti a disposizione	1,06%	
Immobili iscritti nella categoria B (collegi, convitti, case di cura, musei, biblioteche, ecc.)	1,06%	
Immobili ad uso commerciale e artigianale appartenenti al gruppo catastale C1 e C3 concessi in locazione con contratto registrato avente durata non inferiore a mesi otto	0,76%	
Immobili ad uso commerciale e artigianale appartenenti al gruppo catastale C1 e C3 non rientranti nella categoria precedente	1,06%	
Immobili iscritti nelle categorie C/2, C/6 e C/7 che non sono pertinenze	1,06%	
Unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D con esclusione della categoria D/10 (entrata di spettanza dello Stato per la quota di 0,76% ed entrata di spettanza del Comune per la quota di 0,30%)	1,06%	
Immobili ad uso strumentale agricolo iscritti nella categoria catastale D/10	0,00%	
Aree fabbricabili	1,06%	
Terreni agricoli e incolti	0,00%	
Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti	1,06%	

- 2) di dare atto che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2018, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
- 3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 13bis e 15 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201;
- 4) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti;



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

- 5) di allegare copia del presente atto al Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 in sede di approvazione dello stesso.

Successivamente, con voti unanimi resi ai sensi di legge

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

Deliberazione di Consiglio Comunale 48/ 2017

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Franco ORSI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Pucciano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate